



# COMUNE di SAN TEODORO

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro  
Provincia di Olbia-Tempio

---

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

**Approvato con deliberazione di G.C. n. 157 del 24.11.2015**

## INDICE

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| <b>Art.1</b> | <b>PRINCIPI GENERALI</b>                            | <b>Pag. 3</b>   |
| <b>Art.2</b> | <b>VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE</b> | <b>Pag. 3</b>   |
| <b>Art.3</b> | <b>DIRITTO AL BUONO PASTO</b>                       | <b>Pag. 3/4</b> |
| <b>Art.4</b> | <b>ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL BUONO PASTO</b>        | <b>Pag. 4/5</b> |
| <b>Art.5</b> | <b>FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO</b>          | <b>Pag. 5</b>   |
| <b>Art.6</b> | <b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO</b>       | <b>Pag. 5</b>   |
| <b>Art.7</b> | <b>TERMINE DI PRESCRIZIONE</b>                      | <b>Pag. 5</b>   |
| <b>Art.8</b> | <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>                          | <b>Pag. 5</b>   |

**Art.1**  
**PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di San Teodoro, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale non dirigente rispettivamente agli artt.45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000;
2. Il Comune di San Teodoro, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione del buono pasto.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati;
4. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

**Art.2**  
**VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a €5 (cinque euro).  
Non è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali. Non costituisce reddito da lavoro.
2. Saranno possibili futuri adeguamenti previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con determinazione dirigenziale, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

**Art.3**  
**DIRITTO AL BUONO PASTO**

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full - time e part - time.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a. È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
  - b. È necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
  - c. L'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane.  
  
Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore alle 8 ore complessive nella giornata, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
  - d. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
  - e. Il conteggio dei buoni pasto viene effettuato sulla base dei rientri espletati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasti a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

- f. La fascia oraria entro la quale è possibile effettuare la pausa pranzo è quella che va dalle ore 14.00 alle ore 15.00, salvo eventuale flessibilità in entrata e in uscita, e sempre nel rispetto dei limiti dei trenta minuti e delle due ore.
3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
- a. Effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri previsti nel comma 2 del presente articolo.
  - b. Nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, non inferiore alle ore otto effettive, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, ove non si richieda il rimborso delle spese sostenute per il pranzo.  
  
Nelle giornate di rientro obbligatorio, il dipendente, in caso di missione di durata inferiore alle otto ore, ha diritto al buono pasto, purché siano rispettati i parametri previsti nel comma 2 del presente articolo.
4. Danno diritto al buono pasto le seguenti assenze dal servizio:
- a. Permessi sindacali;
  - b. Permessi per partecipare ad organi direttivi statutari e ad assemblea sindacale;
  - c. Riposi giornalieri (ex allattamento)
  - d. Tutti i permessi che dalla normativa di riferimento sono esplicitamente equiparati a ore lavorate.

#### **Art.4**

#### **ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL BUONO PASTO**

1. L'erogazione del buono pasto non spetta invece ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.
2. Non concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze:
  - a. ferie;
  - b. malattia,
  - c. infortunio,
  - d. riposo compensativo;
  - e. permessi retribuiti ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 6/7/1995;
  - f. permessi ex legge 104/1992;
  - g. permessi per concorsi ed esami;
  - h. permessi per diritto allo studio;
  - i. permessi per donazione sangue;
  - j. permessi per visita medica;
  - k. permessi per mandato politico/amministrativo;
  - l. congedo parentale;
  - m. permessi brevi;

- n. tutti i permessi che dalla normativa di riferimento non sono esplicitamente equiparati a ore lavorate.

#### **Art.5**

### **FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO**

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

#### **Art.6**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO**

1. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato dell'ufficio del personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.
2. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dall'ufficio del personale, di norma, alla scadenza di ogni bimestre.
3. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

#### **Art.7**

### **TERMINE DI PRESCRIZIONE**

1. I buoni pasto devono essere ritirati dai dipendenti entro il termine perentorio e inderogabile di mesi 6 a decorrere dall'ultimo giorno del mese di maturazione. Tutti coloro che lasceranno i buoni pasto in giacenza oltre tale termine vedranno decadere automaticamente il loro diritto al buono pasto, che rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente.
2. Qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro dei buoni pasto, può delegare in forma orale o scritta un altro dipendente, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato..

#### **Art.8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.